



**CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE**

Registro Imprese 01 Segret. coord. progetti speciali

OGGETTO: Registro Imprese di Pesaro e Urbino: conclusione procedimento d'ufficio di cancellazione dei consorzi non più operativi

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Richiamati:

- l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e segg.;
- la L. n. 580/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;
- gli artt. dal 2602 al 2615-bis del codice civile in materia di consorzi;
- il punto 9 dell'Allegato A della Legge 340/2000 - Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare, rubricato "Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi";
- il D.P.R. n. 247//2004 "Regolamento di semplificazione del procedimento di cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese";
- l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del DL 76/2020 conv. L. n. 120/2020;
- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti gli artt. 2602-2615-bis del codice civile di disciplina del consorzio, in particolare l'art. 2602 c. 1 *"Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese"* e l'art. 2612 che al c. 1 stabilisce *"Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede"* e nei commi successivi indica gli elementi dell'estratto e l'obbligo di iscrizione anche delle relative modificazioni;

Ritenuto che il permanere nel Registro Imprese di consorzi non più operativi ma per i quali gli amministratori non abbiano proceduto ad iscrivere le modificazioni e/o la cancellazione:

Camera di Commercio
Industria, Artigianato
e Agricoltura delle Marche

Sede legale: Largo XXIV Maggio 1
60123 Ancona, Italia
Tel. + 39 071 58 981

Codice Fiscale e P.IVA. 02789930423
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
www.marche.camcom.it

Sede di Ascoli Piceno
Via Luigi Mercantini 25, 63100
Tel. + 39 0736 2791

Sede di Fermo
Corso Cefalonia 69, 63900
Tel. + 39 0734 217511

Sede di Macerata
Via Tommaso Lauri 7, 62100
Tel. + 39 0733 2511

Sede di Pesaro Urbino
Corso XI Settembre 116, 61121
Tel. + 39 0721 3571



- si pone in conflitto con la disciplina civilistica, stante la natura di contratto a comunione di scopo con attività verso i terzi;
- comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri;
- non realizza in concreto la tutela di un interesse pubblicistico;
- determina distorsioni nella conoscenza della realtà economica del territorio;
- introduce incertezza nel regime di pubblicità del Registro Imprese tenuto ad assicurare completezza e organicità delle informazioni;
- ha implicazioni in ambito sanzionatorio generate dall'obbligo di accertare la violazione amministrativa dell'omissione del deposito della situazione patrimoniale per tutti i consorzi iscritti, pur non avendone più motivo;

Tenuto conto in materia di cancellazione d'ufficio, data la natura peculiare dell'istituto del consorzio:

- della non applicabilità né delle disposizioni dettate dal Codice Civile sulle società di capitali, né di quelle del DPR 247/2004 sulle imprese individuali e società di persone non più operative nonostante la relativa norma di semplificazione (legge 340/2000 allegato A, n. 9) contemplasse i consorzi tra i soggetti giuridici destinatari ma a cui poi il DPR non ha dato piena attuazione;
- della affinità di tutela tra le fattispecie del DPR 247/2004, seppur norma speciale non applicabile analogicamente, e la cancellazione dal Registro delle imprese dei consorzi non più operativi;
- del parere ministeriale prot. 20316 del 05/06/2009 per cui "spetta al Conservatore del registro delle imprese, l'analisi della obbligatorietà dell'iscrizione (di cancellazione) non richiesta" e del parere ministeriale prot. 149575 del 07/06/2019 reso alla Camera di commercio di Lecce per il quale il Conservatore può adottare i provvedimenti necessari al fine di allineare le informazioni del registro delle imprese alla realtà economica;
- dell'art. 8 L 580/93, degli artt. 2190-2191 c.c e dell'art. 40 DL 76/2020;

Ritenuto pertanto di avviare il procedimento d'ufficio di cancellazione dei consorzi per i quali sia emersa la presenza di indici di inoperatività da banche dati camerali/fiscali (partita iva cessata e/o assenza nell'ultimo triennio di dichiarazioni fiscali, pratiche RI/Rea, pagamenti diritto annuale) e di eventuali ulteriori indicatori di cessazione/inesistenza in base alle risultanze del registro imprese (assenza della pluralità di soci imprenditori e/o presenza di soci non imprenditori, durata del contratto scaduta, stato di liquidazione/inattività, decesso/assenza di uno o più amministratori...),



nonché l'insussistenza di titolarità di beni immobili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio;

Vista la nota del Conservatore prot. n. 90698 del 23/09/2024 di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dei consorzi non più operativi contenente altresì l'informazione di poter far pervenire eventuali osservazioni interruttrive entro 30 giorni, procedendo, in assenza, alla cancellazione con provvedimento del Conservatore comunicato mediante pubblicazione all'albo camerale on line nonché inviato all'eventuale domicilio digitale iscritto al Registro imprese e pubblicato nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese";

Preso atto che, essendo tutti i consorzi privi di un domicilio digitale iscritto valido ed attivo, l'avvio è stato regolarmente comunicato tramite domicilio digitale INAD/raccomandata a ciascun legale rappresentante o, in assenza, agli altri amministratori ovvero, in assenza anche di questi, è stato inviato alla sede del consorzio mediante raccomandata il cui eventuale esito negativo costituisce ulteriore indicatore di inoperatività dello stesso;

Considerato che, decorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di avvio, il Conservatore adotta l'atto conclusivo del procedimento;

Valutato che in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e coerentemente con l'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, la pubblicazione del provvedimento all'Albo camerale on line per 30 giorni consecutivi costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. n. 241/1990, come data anche preventiva informazione nell'avvio;

DETERMINA

- 1) di iscrivere la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese dei consorzi di cui all'allegato A;
- 2) di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione ai consorzi per i quali *medio tempore* risultassero atti o fatti interruttrivi del procedimento;
- 3) di provvedere entro 8 giorni alla comunicazione del presente provvedimento alle imprese in questione mediante pubblicazione all'albo camerale on-line per 30 giorni consecutivi in virtù dell'art. 8 L. n. 241/90;
- 4) di provvedere alla stabile pubblicazione del provvedimento nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese" nonché all'invio alla pec del consorzio qualora valida ed attiva;



- 5) di avvalersi dei servizi massivi per le procedure di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere scpa;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'albo camerale on-line.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.

IL CONSERVATORE

Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

GDOC1_F_2584275 Cancellazioni d'ufficio CONSORZI – 2024 - 11.2 Registro Imprese e Rea
Area 2 - Registro Imprese – Conservatore - Dott. Fabrizio Schiavoni
RI01 Segret. coord. progetti speciali
Responsabile del procedimento - Dott.ssa Marina Romagnoli

Allegato A**Consorzi non più operativi: cancellazione**

N.	Denominazione	Codice Fiscale	REA n.	
1	CONSORZIO PER L'URBANIZZAZIONE DELLA ZONA ARTIGIANALE DI VILLA FASTIGGI - IN LIQUIDAZIONE	00644610412	PS	124705
2	CONSORZIO MONTANO CATRIA E NERONE	02070980418	PS	151925
3	CONSORZIO ITALIA	03812120404	PS	177601